

## GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA DICHIARAZIONE SULLE EMISSIONI

Grassobbio, 29/05/2013

Con la presente si ricorda che, secondo quanto stabilito dal DPR 43/2012,

**entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013**

**gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare al Ministero dell'Ambiente per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.**

Le istruzioni utili per la compilazione on-line sono reperibili all'indirizzo seguente:

<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/istruzioni-utili-per-compilazione>

Per quanto riguarda la figura dell'operatore si ricorda che il Regolamento CE n. 842/2006 all'art.2, co.6 definisce "operatore", una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal regolamento stesso.

L'effettivo controllo sul funzionamento tecnico di un'apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);

- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto e all'esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

In base a questa definizione, il proprietario dell'impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l'operatore dell'apparecchiatura. **Nelle applicazioni commerciali e industriali l'operatore è nella maggior parte dei casi una persona giuridica (di norma una società) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell'apparecchiatura.** In alcuni casi, in particolare dove sono presenti grandi installazioni, si ricorre a contratti con imprese di assistenza per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione. In tali casi, la determinazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.

Il DPR 43/2012 all'art 2, co.1 stabilisce che **il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.**

Quindi sulla base del DPR 43/2012 l'operatore può, negli accordi contrattuali con imprese di assistenza esterne, delegare tale funzione: **si consiglia pertanto di verificare con il manutentore delle apparecchiature l'avvenuto invio della comunicazione.**

Distinti saluti

Dott. Umberto Minola

